

**Strumenti di pagamento – carta di debito - asserita impossibilità di utilizzo –
risarcimento del danno non patrimoniale – insussistenza (d. lgs. 27 gennaio
2010, n. 11).**

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente e della carta di debito in oggetto, riferisce che, da agosto 2015, si trova nell'impossibilità di utilizzare la carta *de qua* presso tutti gli sportelli ATM e, pertanto, l'unico modo per procedere al prelievo di denaro contante è quello di recarsi all'interno di un'agenzia postale e di effettuare il prelievo allo sportello.

Avendo ottenuto riscontro negativo al reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per chiedere il risarcimento del danno per i disagi e disservizi subiti, quantificato in euro 500,00 oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva per euro 100,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rendeva noto che, le verifiche effettuate sull'ATM presso il quale erano stati disposti i prelievi, non avevano evidenziato alcuna anomalia tecnica.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai disagi che avrebbe sofferto per non aver potuto utilizzare lo strumento di pagamento rilasciato dall'intermediario presso tutti gli sportelli dello stesso ma soltanto presso alcuni di essi, con i quali vi sarebbe compatibilità tecnica.

Dall'esame della documentazione versata in atti, tuttavia, emerge che il ricorrente sia stato in grado di effettuare regolarmente operazioni di prelievo da sportelli ATM dell'intermediario resistente, evidenziandosi – per un verso – la funzionalità dello strumento di pagamento e – per altro verso – la facoltà del ricorrente di poter procedere alle operazioni di prelievo.

Omissis.

Né, al contrario, emerge alcun riscontro probatorio circa i lamentati e reiterati tentativi di prelievo presso alcuni sportelli con i quali la carta bancomat sarebbe risultata incompatibile; prova che, seppure fosse stata fornita, non sarebbe stata comunque idonea ad affermare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

A tale riguardo, infatti, questi lamenta il nocumento patito in relazione alla impossibilità di poter operare su “tutti” gli sportelli ATM dell'intermediario e non solo su quelli nuovi, tecnicamente compatibili con il proprio strumento di pagamento: orbene, seppure tale circostanza – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non integra un illecito contrattuale che comporti *in re ipsa* un danno risarcibile, deve in generale ribadirsi (in linea con il costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Arbitro e della Corte di Cassazione) che non possa esservi risarcimento in caso di violazione di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza costituzionale o quantomeno che appaiano meritevoli di tutela alla luce dei principi informativi dell'ordinamento giuridico; in ogni caso, anche di detta lesione il

danneggiato è sempre onerato di fornire la prova, dovendosi pervenire in caso contrario al rigetto della sua domanda.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.